

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
E DEL DIRITTO DI
ACCESSO CIVICO
"SEMPLICE"
E
ACCESSO CIVICO
"GENERALIZZATO"**

PREMESSA

RAPPORTI TRA ACCESSO CIVICO, ACCESSO GENERALIZZATO E ACCESSO EX L. 241/90 e s.m.i.

Accesso Civico c.d. semplice: art 5 c 1 D Lgs 33/233 e s.m.i.

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il *diritto di chiunque di richiedere i medesimi*, nei casi in cui sia stata *omessa* la loro pubblicazione. La richiesta non deve essere motivata ed è gratuita.

Va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'Amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.

Accesso Civico generalizzato: art 5 c 2 D Lgs 33/233 e s.m.i.

Il cosiddetto Accesso Generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni Istituzionali e sull'utilizzo delle risorse Pubbliche. Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni *ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D Lgs 33/2013*.

L'Amministrazione è tenuta a consentire l'Accesso Generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'Amministrazione.

L'Accesso cosiddetto Generalizzato può essere rifiutato tra l'altro se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

In tali ipotesi, l'Ente destinatario della richiesta di Accesso deve dare comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica (PEC).

Il soggetto controinteressato può presentare un'eventuale e motivata opposizione all'istanza di Accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di Accesso generalizzato. Decorso tale termine, l'Amministrazione provvede sulla richiesta di Accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato. Sia il provvedimento di accoglimento che quello di rifiuto devono essere adeguatamente motivati.

Accesso agli atti: L 241/90

In presenza di un interesse diretto, concreto e attuale trova applicazione l'istituto dell'Accesso agli atti amministrativi di cui all'art. 22 L. 241/1990, che quindi si riferisce ad atti e documenti individuati.

Rapporti tra Accesso Civico e Accesso ai sensi della L 241/90

Accesso Civico Art. 5 D.Lgs. 33/2013	Accesso agli atti Art. 22 L. 241/1990
Legittimazione in capo a chiunque	Legittimazione ai soli portatori di interessi diretti, concreti ed attuali
Motivazione non necessaria	Motivazione necessaria
Gratuito, salvo rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali	Gratuito, salvo rimborso del costo di riproduzione, di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura
Riguarda documenti, dati (per tutti i tipi di Accesso) o informazioni (solo per art. 5, co. 1)	Solo documenti amministrativi

REGOLAMENTO
per l'esercizio del diritto di Accesso ai Documenti amministrativi
e del diritto di Accesso Civico "semplice" e Accesso Civico "generalizzato"

Visto il D.Lgs.C.P.S. 233/46 e successivo regolamento D.P.R. 221/50;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;
Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195;
Visto il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (segn. artt. 5, 5-bis) come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
Vista la L. 7 agosto 2015 n. 124 (segn. art. 7);
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (segn. artt. 53, 55, 74, 75, 76, 81, 82);

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto

adotta
il seguente Regolamento:

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Oggetto

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di Accesso ai documenti amministrativi e del diritto di Accesso Civico "semplice" e "generalizzato" dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto.
- 2) Il diritto di Accesso Documentale è disciplinato dal Capo V della L. 241/90, di seguito denominata "legge", e dagli artt. 5 - 12 del presente Regolamento.
- 3) Il diritto di Accesso Civico c.d. semplice ai documenti, informazioni e dati dell'Ordine oggetto di pubblicazione obbligatoria è disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs 33/2013 e dagli articoli 13-14 del presente Regolamento.
- 4) Il diritto di Accesso Civico Generalizzato ai documenti, informazioni e dati dell'Ordine è disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e dagli artt. 15 - 18 del presente Regolamento.
- 5) L'Ordine agevola l'esercizio dei diritti di Accesso attraverso apposita modulistica all'uopo predisposta reperibile sul sito istituzionale www.omceo.ta.it o presso gli uffici.

Articolo 2

Soggetti legittimati all'esercizio

- 1) Il diritto di **ACCESSO DOCUMENTALE** ai sensi della Legge 241/90 è esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici, collettivi o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'Accesso.
Il diritto di Accesso dei soggetti suddetti è esercitato relativamente ai documenti amministrativi ed alle informazioni dai documenti stessi desumibili, il cui oggetto sia correlato con l'interesse sopra definito, di cui il richiedente dimostri, con idonea specifica motivazione, di essere titolare.
- 2) Il diritto di **ACCESSO CIVICO "SEMPLICE"** è esercitato da chiunque voglia richiedere documenti, informazioni o dati alle Pubbliche Amministrazioni nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione prevista dalla normativa vigente.
- 3) Il diritto di **ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO** è esercitato da chiunque voglia richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le Amministrazioni sono obbligate a pubblicare

(art.5, c. 2).

Articolo 3

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'esercizio del diritto di Accesso ai documenti amministrativi, informazioni e dati formati e detenuti presso l'Ordine, al fine di favorire la partecipazione all'attività amministrativa di competenza dell'Ordine e garantire e assicurare l'imparzialità e la Trasparenza (con particolare riguardo agli Accessi Civico semplice e Civico generalizzato di cui ai commi 1 e 2 del D.Lgs. n.33/2003 come modificato e integrato dal D.Lgs. 97/2016).

Articolo 4

Modalità di esercizio del diritto di Accesso

1) L'Accesso è esercitato mediante un' istanza, che può essere presentata facendo uso della modulistica predisposta dall'Ordine a seconda della tipologia d'Accesso con le seguenti modalità:

1. Posta Elettronica con riscontro di avvenuta ricezione,
2. Posta Elettronica Certificata (PEC),
3. Consegna a mani presso gli sportelli di Segreteria in orari d'ufficio (consultabili sul sito web www.omceo.ta.it).

La richiesta di Accesso ai documenti, in particolare quella ex Legge 241/90, rivolta all'Ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, deve specificare almeno:

- gli estremi dei documenti oggetto della richiesta o comunque gli elementi che ne consentano l'individuazione;
- la specificazione dell'interesse connesso all'oggetto, a motivazione della richiesta d'Accesso, ove occorra;
- i dati relativi all'identità del richiedente e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato;
- il tipo di Accesso richiesto: visione dei documenti amministrativi a cui si intende accedere e/o rilascio di copia di documenti (in copia semplice, in copia conforme all'originale).

TITOLO II

SINGOLE MODALITA' DI ACCESSO

CAPO I

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.

Articolo 5

Oggetto dell'accesso ai documenti amministrativi

- 1) Il diritto di Accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'Accesso.
- 2) Il diritto di Accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto, di seguito denominato Ordine, in quanto competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. L'Ordine non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di Accesso.
- 3) Il diritto di Accesso è esercitabile fino a quando la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Articolo 6

Notifica ai controinteressati

- 4) Fermo quanto previsto dal successivo articolo 7, l'Ordine, quando gli sia indirizzata la richiesta di Accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite PEC. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli eventuali atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.
- 5) Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica (PEC), alla richiesta di Accesso. Decorso tale termine, l'Ordine provvede sulla richiesta iniziale, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Articolo 7 **Accesso informale**

- 1) Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di Accesso si esercita in via informale mediante richiesta, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
- 2) L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.
- 3) La richiesta, ove possibile, è esaminata immediatamente, e senza formalità, è accolta mediante l'indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione del documento, l'estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
- 4) La richiesta, ove provenga da altra Pubblica Amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'art. 22, comma 5 della legge.
- 5) La richiesta di Accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico, purchè sia indicato un Responsabile del Procedimento.
- 6) L'Ente, qualora in base ai contenuti del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di Accesso.

Articolo 8 **Accesso formale**

- 1) Nel caso in cui non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale di cui l'Ufficio rilascia ricevuta.
- 2) Al procedimento di Accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'art. 7.
- 3) Il procedimento di Accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta agli uffici preposti.
- 4) Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'Ordine entro dieci giorni né da comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della richiesta perfezionata o completata.
- 5) Il responsabile del procedimento di Accesso è il Presidente o, in sua vece, il Segretario oppure il Responsabile dell'ufficio competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

Articolo 9 **Accoglimento della richiesta e modalità di Accesso formale**

- 1) L'atto di accoglimento della richiesta deve contenere l'indicazione dell'incaricato cui rivolgersi e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o ottenerne copia.
- 2) L'accoglimento della richiesta di Accesso a un documento comporta anche la facoltà di Accesso agli altri documenti richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.

- 3) L'esame dei documenti effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata e munita di delega scritta, le cui generalità devono essere riportate nella richiesta, avviene presso la sede dell'Ordine, nelle ore di ufficio, ove necessaria alla presenza di personale addetto.
- 4) Il richiedente potrà prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati.
- 5) I documenti sui quali è consentito l'Accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque essere alterati in alcun modo.
- 6) L'esame dei documenti è gratuito. L'ufficio rilascia copia dei documenti salvo il rimborso dei costi di riproduzione, il cui importo è fissato dal Consiglio ed è a carico del richiedente. Su richiesta dell'interessato, possono essere rilasciate copie conformi all'originale con le modalità previste dall'art. 18 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", previa regolarizzazione dei bolli necessari ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i..

Articolo 10 **Non accoglimento della richiesta e differimento**

- 1) Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'Accesso richiesto in via formale sono adeguatamente motivati, a cura del responsabile del procedimento di Accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
- 2) Il differimento dell'Accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
- 3) L'atto che dispone il differimento dell'Accesso ne indica anche la durata.

Articolo 11 **Diniego al diritto di Accesso**

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 e 2, della L.241/90, sono esclusi dal diritto di Accesso i seguenti documenti:

- a) documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nei procedimenti selettivi;
- b) documenti che riguardano la vita privata, la riservatezza e la salute degli iscritti agli Albi;
- c) documenti relativi ai singoli dipendenti degli Ordini riguardanti la vita privata, le valutazioni professionali, la salute, le condizioni psico-fisiche ed eventuali procedimenti disciplinari;
- d) documenti o atti che riportino situazioni riservate la cui conoscenza da parte di terzi possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni;
- e) ogni documento in possesso dell'Ordine che contenga dati personali riguardanti dati sensibili ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

Articolo 12 **Tutela avverso il diniego all'Accesso**

In caso di diniego dell'Accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare, nel termine di trenta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. In tal caso l'istante può costituirsi in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore, come previsto dall'articolo 23 del d.lgs. n. 104 del 2010.

CAPO II

ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI (c.d. SEMPLICE) **ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013**

Articolo 13 **Accesso Civico a dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria**

- 1) L'Accesso Civico ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 riguarda i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria in base alla normativa vigente.
- 2) L'esercizio del diritto di Accesso può essere esercitato da qualsiasi cittadino, l'istanza non richiede

- motivazione e non vi è necessità di dimostrare alcun interesse specifico.
- 3) L'istanza, redatta in forma scritta e sottoscritta, deve indicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti oggetto di pubblicazione obbligatoria rispetto ai quali si esercita il diritto d'Accesso Civico. L'istanza è rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento ed esaminata dal responsabile dell'ufficio del procedimento;
 - 4) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Ordine per la riproduzione su supporti materiali.

Articolo 14

Termini del procedimento e impugnazioni

- 1) Il procedimento di Accesso Civico deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento nell'apposita sezione del sito ufficiale dell'Ordine www.omceo.ta.it nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" con contestuale informazione al richiedente.
- 2) Qualora il dato richiesto sia già pubblicato, sarà cura degli Uffici preposti dare informazione al richiedente indicando il link a quale è reperibile il dato oggetto dell'istanza.
- 3) In caso di mancata risposta entro il termine di legge può essere avanzata richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che risponde entro il termine di 20 giorni.
- 4) Avverso la decisione del Responsabile del Procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

CAPO III

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013

Articolo 15

Accesso Civico Generalizzato

- 1) L'Accesso Civico Generalizzato ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 riguarda dati e documenti detenuti dall'Ordine, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria o comunque già pubblicati sul sito internet istituzionale. L'Accesso Civico Generalizzato si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5. bis del medesimo decreto.
- 2) L'esercizio del diritto di Accesso può essere esercitato da chiunque, l'istanza non richiede motivazione e non vi è necessità di dimostrare alcun interesse specifico.
- 3) L'istanza, redatta in forma scritta e sottoscritta, deve indicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti oggetto di Accesso Civico Generalizzato.
- 4) L'istanza può essere presentata secondo le modalità di cui all'Art. 4 e rivolta ad uno dei seguenti destinatari:
 - a) al Responsabile del Procedimento dell'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti secondo la competenza istituzionale, come indicato nella sezione del sito dell'Ordine "Amministrazione Trasparente".
 - b) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel caso di istanza di riesame.
- 5) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Ordine per la riproduzione su supporti materiali.

Articolo 16

Termini del procedimento

- 1) Il procedimento di Accesso Civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni (art. 5, c. 6, del D. Lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la

comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai contro interessati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

- 2) Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di Accesso Generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, l'Ufficio è tenuto a dare comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di ulteriori quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del contro interessato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al giudice amministrativo.
- 3) Nel caso di richiesta di Accesso Generalizzato, l'Ordine deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'Accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'art. 5-bis del decreto Trasparenza per quanto applicabili all'Ordine.

Articolo 17 **Esclusioni o limitazioni**

L'Ordine, a mezzo del Responsabile Prevenzione e Corruzione, deve accertare che l'oggetto dell'istanza non rientri nei casi di esclusioni o limitazioni indicati nell'Art 5-bis commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013, per quanto compatibili agli Ordini (Art. 2-bis, introdotto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016).

L'Accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

I limiti all'Accesso Civico per la tutela degli interessi pubblici e privati si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in Relazione alla natura del dato.

L'Accesso Civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Articolo 18 **Impugnazioni**

Avverso la decisione del Responsabile dell'ufficio del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs, n. 104/2010.

TITOLO III

NORME FINALI

Articolo 19 **Segreto d'ufficio e professionale**

Il personale operante presso gli Uffici dell'Ordine è tenuto al segreto d'ufficio; non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

Articolo 20 **Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità**

Il presente Regolamento, approvato con Delibera N. 218 dal Consiglio Direttivo nella seduta del 17.12.2018 entra in vigore il giorno successivo al novantesimo giorno dalla data di invio da parte della Federazione al Ministero della Salute ai sensi dell'art. 35 DPR 221/50.

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto: www.omceo.ta.it.